

FAQ – Risposte alle domande più frequenti

In relazione al requisito del necessario avviamento di rapporti formali di collaborazione con altre realtà del territorio regionale, nazionale o internazionale operanti nei diversi settori delle attività culturali, sono previsti modelli ovvero un fac-simile per le convenzioni, gli accordi, i contratti o i protocolli? Tale documentazione deve essere allegati alla domanda di incentivo?

No, non sono previsti modelli particolari e pertanto la modalità di redazione dell'accordo è assolutamente libera. Le convenzioni, gli accordi, i contratti o i protocolli sottoscritti non sono allegati alla domanda di incentivo ma debbono comunque essere conservati ed esibiti in caso di verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive inserite nella domanda di incentivo.

In relazione al requisito del necessario cofinanziamento di una determinata percentuale rispetto all'importo del contributo richiesto (fabbisogno di finanziamento), come viene conteggiato tale l'importo?

Ai fini del raggiungimento della percentuale di cofinanziamento, vanno prese in considerazione tutte e tre le categorie di entrate previste dal piano finanziario, vale a dire Entrate generate dalla realizzazione dell'iniziativa - Entrate diverse dal contributo regionale pari ad almeno il 20% del fabbisogno di finanziamento - Fondi provenienti da procedura Art Bonus, e non soltanto le entrate della seconda tipologia.

Sempre in relazione al cofinanziamento, possono essere comprese fra le entrate anche le spese effettivamente sostenute da altri soggetti per lo specifico progetto candidato a finanziamento?

Si tali spese possono essere conteggiate nelle varie entrate, a condizione che siano spese effettivamente sostenute, non costituiscano quindi costi "figurativi", in natura o in kind, che il loro sostenimento da parte del soggetto terzo sia documentato dal soggetto beneficiario, e che da tale documentazione emerga chiaramente la riferibilità al progetto finanziato.

Nel caso in cui il contributo assegnato corrisponda ad una percentuale inferiore al fabbisogno di finanziamento espresso in sede di domanda, è possibile rimodulare e ridimensionare le attività progettuali previste in sede di domanda?

Premesso che l'entità del contributo potrà venire integrata con risorse aggiuntive stanziare nel corso dell'anno, con leggi di assestamento di bilancio o altre leggi regionali o storni di capitoli di spesa, si ricorda che l'«Avviso pubblico di disciplina dei procedimenti contributivi disciplinati dai regolamenti previsti dagli articoli 11, comma 3, 12, comma 2, 13, comma 2, 23, commi 2 e 3, 24, comma 4, e 26, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), relativi al triennio 2026-2028», adottato con decreto del Direttore del Servizio attività culturali n. 53936/GRFVG del 16 ottobre 2025, prevede espressamente la possibilità di presentare variazioni progettuali e modifiche sostanziali del progetto. In particolare, l'articolo 13 dell'Avviso prevede che le variazioni debbano essere preventivamente comunicate con posta elettronica certificata (PEC) al Servizio, che le esaminerà, eventualmente avvalendosi della commissione di valutazione. Nel caso in cui le variazioni, all'esito dell'esame, non determinino una variazione del punteggio inizialmente assegnato, o determinino una riduzione del punteggio fino al 20 per cento del punteggio complessivamente assegnato, il Servizio comunicherà il nulla osta alle variazioni progettuali comunicate. Nel caso in cui invece le variazioni determinino una riduzione del punteggio in misura superiore al 20 per cento rispetto a quello complessivamente assegnato, le variazioni sono considerate come modifica sostanziale del progetto, e non saranno pertanto ammissibili. A tal proposito, si pone l'attenzione sul fatto che i punteggi assegnati a valere sugli indicatori di dimensione quantitativa annuale, presentano ridotti margini di

valutazione discrezionale.